



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 10

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ PAGAMENTI
ELETTRONICI – POS PER I
MEDICI E GLI ODONTOIATRI
– DECRETO 24 GENNAIO
2014.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla Comunicazione n. 89 del 16 ottobre 2013 e n. 99 del 20 dicembre 2013, si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale 24 gennaio 2014 emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante "**Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito**".

L'art. 2, comma 1, del decreto dispone che l'obbligo dei professionisti di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applica a tutti i pagamenti superiori alla soglia minima di 30 euro.

Il comma 2 prevede però che in sede di prima applicazione e cioè **fino al 30 giugno 2014** tale obbligo si applica **limitatamente ai pagamenti effettuati a favore degli esercenti per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali, il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a 200 mila euro**.

L'art. 3, comma 1, prevede espressamente che entro novanta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto indicato in oggetto le modalità di adeguamento per i soggetti con fatturato inferiore a 200 mila euro inizialmente esclusi potranno essere definite attraverso un ulteriore provvedimento, che potrà fissare nuove soglie minime di importo e nuovi limiti minimi di fatturato.

L'art. 3, comma 3, prevede che il decreto 24 gennaio 2014 entri in vigore dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (**28 marzo 2014**).

Si precisa inoltre che il provvedimento non prevede alcuna sanzione per il professionista che non si doti di POS e quindi non sia in grado di accettare pagamenti in formato elettronico con carte di debito.

In conclusione, al fine di consentirne un esame più approfondito, si allega copia del decreto indicato in oggetto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

All. n. 1



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 gennaio 2014

Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito. (14A00618)

(GU n.21 del 27-1-2014)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;

Visto l'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che "Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili";

Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio parere con nota n. 0019233/14 del 09/01/2014;

Considerato che l'uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;

Ritenuto, stante gli effetti e il rilevante numero dei soggetti destinatari delle disposizioni, di dover individuare, secondo criteri di gradualità e sostenibilità, le categorie di operatori nei confronti delle quali trova applicazione il presente decreto;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale;

b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;

c) consumatore o utente: la persona fisica che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

d) esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;

e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella "a banda magnetica" o a "microchip".

Art. 2

Ambito di applicazione

1. L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

2. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro.

Art. 3

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 può essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 24 gennaio 2014

Il Ministro
dello sviluppo economico
Zanonato

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Saccomanni